

falsamente si era attribuito la carica di amministratore di una società. Inoltre, precisa la Corte, il reato in questione può concorrere con quello di truffa, non essendovi identità di bene giuridico.

4.2. False dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla identità o sulle qualità personali proprie o di altri

Per quanto concerne il reato di cui all'art. 495 c.p., lo stesso ricorre qualora la falsità venga comunicata ad un pubblico ufficiale, e riguardi i caratteri individualizzanti della persona.

Prima della riforma del 2008 si riteneva che l'art. 495 c.p. rappresentasse una falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, avente ad oggetto però ad un contrassegno personale.

A seguito della riforma effettuata dalla legge 92/08 non è più necessario ai fini della punibilità ex art. 495 comma 1 c.p. che le dichiarazioni del privato siano destinate ad essere riprodotte in atti pubblici, con conseguente estensione della punibilità.

La condotta punita consiste nel dichiarare o attestare ad un pubblico ufficiale, oralmente o in forma scritta, qualcosa di falso relativo all'identità, allo stato o ad altre qualità della propria o altrui persona.

Le qualità che il soggetto si deve attribuire sono quelle che servono ad individuarlo o identificarlo.

Così si ritiene che integra il reato ex art. 495 c.p. la condotta di chi fornisce false indicazioni sulla propria residenza, in quanto per qualità personali deve intendersi, non solo lo stato e l'identità del soggetto, ma anche le altre indicazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona, ad individuarla ed identificarla, tra le quali rientrano residenza o domicilio (Cass. 29608/14).

Sul concetto di qualità personali, si segnala la recente sentenza Cass. 26600/13 che ha ritenuto punibile un

soggetto che aveva indicato nel proprio curriculum, inviato ad un Comune, di avere avuto esperienze lavorative non vere, in quanto, dice la Corte “per qualità personali, ai fini del delitto di cui all'art. 496 c.p., deve intendersi ogni attributo che serva a distinguere un individuo nella personalità economica o professionale e che possa avere interesse per l'autorità interrogante (v. Cass. Sez. 5^a 26 maggio 1983 n. 7780 e Sez. 5^a, 5 novembre 1985 n. 308). Una qualifica professionale ovvero l'effettivo esercizio di un'attività lavorativa rientrano, pertanto, nel novero delle suddette qualità da dichiarare nella loro reale consistenza ai fini e per gli effetti del precetto penale di cui all'art. 496 c.p..”

Allo stesso modo la Cassazione, con la pronuncia 38280/14 ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto responsabili due soggetti che al momento dell'arresto avevano falsamente dichiarato di essere minorenni.

Risponde di tale reato anche l'indagato che attesta alla polizia giudiziaria di non avere precedenti penali, in quanto tale dato serve a caratterizzare una determinata persona e ad inquadrarla all'interno della società (Cass. 18677/07).

Prima della riforma del 2008, il fatto che la falsità fosse destinata a riprodursi in un atto pubblico, distingueva l'ipotesi di cui all'art. 495 da quella di cui all'art. 496 c.p..

A seguito della riforma, non è mancata qualche voce che ha ritenuto che con tale espunzione, residui poco spazio operativo all'art. 496 c.p..

La giurisprudenza ha cercato comunque di riconoscere un adeguato spazio applicativo alle due ipotesi criminose.

Secondo alcune pronunce deve ritenersi sempre necessario, ai fini della punibilità ex art. 495 c.p., anche in considerazione del diverso trattamento sanzionatorio, che le dichiarazioni rese, per essere punite ai sensi di tale norma, debbano essere destinate ad essere riprodotte in un atto fidefaciente. In tal senso si è pronunciata la Corte d'Appello Lecce Taranto, 04.05.15, secondo cui “la nuova

formulazione dell'art.495 c.p., secondo il dettato della novella n.125 del 24.7.2008 conserva l'originaria descrizione della condotta tipica, epurando però un fondamentale elemento e cioè la necessità che la falsa dichiarazione venga recepita o sia destinata ad essere recepita in un atto pubblico. Indubbiamente, tale modifica ha reso meno netta la distinzione di tale delitto, quanto meno con riferimento alla condotta di colui che dichiara una falsa identità al pubblico ufficiale- da quello sussidiario e di chiusura, previsto dall'art. 496 c.p. che punisce colui che, come l'imputato, interrogato in proposito, rende mendaci dichiarazioni sulla propria identità, stato o altre qualità personali al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni. Le due fattispecie parrebbero, almeno in parte sovrapponibili, quanto al fatto che l'autore debba essere previamente interrogato sulle sue qualità dal pubblico ufficiale (presupposto tipizzato dall'art.496 c.p. e di cui invece l'art.495 c.p. non fa menzione anche nella nuova formulazione) non può considerarsi elemento specializzante idoneo a vanificare la clausola di sussidiarietà, ma a ben vedere l'elemento distintivo dell'art. 495 c.p. si rinviene nel verbo "attesta" seguito dall'avverbio "falsamente" che compare al primo comma, termini che non si rinvengono nel sussidiario art. 496 c.p.. Tale elemento, rapportato al mantenimento delle due aggravanti già contemplate dal secondo comma dell'art. 495 c.p. per l'ipotesi di falsa dichiarazione commessa in atti dello stato civile ovvero resa da imputato o indagato all'autorità giudiziaria o che abbia determinato una erronea iscrizione nel casellario giudiziale, e tenuto conto del più grave trattamento sanzionatorio riservato dall'art.495 c.p. implica che necessariamente, tuttora, nonostante l'eliminazione dell'espresso riferimento all'atto pubblico, qualora il soggetto renda false dichiarazioni, "attestanti" (e cioè rese a garantire) il proprio stato o altre qualità della propria o altrui persona che, in quanto tali siano destinate ad essere

riprodotte in atto fidefacente, idoneo a documentarle, debba trovare applicazione la norma incriminatrice di cui all'art.495 c.p.”.

In tal senso anche Cass. 44380/15 che ha ritenuto sussistente l'ipotesi di cui all'art. 495 c.p. nei confronti di un soggetto che, sorpreso a rubare, aveva dichiarato agli agenti false generalità.

Infatti, secondo tale sentenza, le dichiarazioni rese da un soggetto sorpreso a commettere un reato, non possono che essere trasfuse successivamente in un atto pubblico, in quanto atto endoprocedurale, che farà parte del fascicolo di indagini.

Secondo la sentenza, infatti, “la differenza tra le ipotesi di reato previste dagli artt. 495 e 496 c.p. consiste nel fatto che nel primo caso le false dichiarazioni - in ordine ad identità o qualità della persona - devono essere rese al pubblico ufficiale in un atto pubblico (art. 495 c.p., comma 1) o destinate ad essere riprodotte in esso (art. 495 c.p., comma 2), mentre nel secondo le false dichiarazioni, sempre rese a pubblico ufficiale, non hanno alcuna attinenza - nè diretta nè indiretta - con la formazione di atto pubblico. Il reato di cui all'art. 496 c.p., dunque, ha natura residuale, essendo configurabile solo quando la falsità, come si è detto, non abbia alcuna attinenza, nè diretta nè indiretta, con la formazione di un atto pubblico, inteso in senso lato.”

Inoltre, si tratta di dichiarazioni che rivestono il carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 c.p., nel testo modificato dalla L. n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 c.p., gravando sull'indagato l'obbligo di fornire le proprie generalità secondo verità.

Secondo un altro orientamento, invece, è fondamentale accertare se il privato renda o meno un'attestazione o dichiarazione.

Nel primo caso si configurerebbe la fattispecie ex art. 495, mentre nel secondo si riterrà integrata la fattispecie ex art. 496 c.p.. In tal senso si è pronunciata Cass. 7286/15 relativamente al caso di un soggetto che, privo di documenti, aveva dichiarato ai Carabinieri false generalità. Secondo la Corte, infatti, proprio la mancanza di documenti del soggetto determinava che le dichiarazioni di quest'ultimo rivestissero il carattere di attestazione, in quanto unico strumento idoneo ad accertare la sua identità, per cui la corte ritiene sussistente l'ipotesi di cui all'art. 495 c.p.. Si legge, infatti, in sentenza che si ha un'attestazione quando "le false di dichiarazioni sulla propria identità siano fornite agli agenti operanti che trovino il soggetto privo di documenti d'identità, di modo che, per l'assenza di altri mezzi di identificazione, la dichiarazione del prevenuto costituisce vera e propria attestazione tesa a garantire ai pubblici ufficiali le proprie qualità personali. Si tratta di una argomentazione in diritto che, già esposta correttamente dal giudice a quo, viene criticata in maniera generica dal ricorrente, oltretutto indicando come elemento descrittivo fra le due fattispecie, quello della destinazione della dichiarazione ad essere trascritta su atto pubblico, invece non presente nel testo dell'art. 495 c.p.."

La sentenza 645/16 ha ritenuto che "l'esibizione di una tessera sanitaria appartenente a terzi, che pure non rientra nel novero dei documenti di identità, può fondare l'addebito di penale responsabilità ex art. 496 c.p., in quanto comportamento concludente diretto ad integrare la condotta incriminata nella sostanziale identità dell'esibizione con la dichiarazione mendace."

Ed infatti, pur non rientrando l'indicato documento nel novero di quelli di identità, nell'equipollenza sancita in tal senso dal D.P.R. n. 444 del 2000, art. 35, comma 2, la norma sanziona, secondo chiaro dettato, la condotta di chi renda dichiarazioni mendaci sulla identità propria a un pubblico ufficiale. L'esibizione di un supporto materiale, qual è la tessera sanitaria, su cui risultino i dati anagrafici

di un soggetto ed il suo codice fiscale vale quale comportamento concludente diretto ad integrare la condotta incriminata nella sostanziale identità dell'esibizione con la dichiarazione mendace.

4.3. segue: la maternità surrogata

L'articolo in questione è venuto di recente in rilievo con riferimento alla condotta di quei soggetti che, utilizzando all'estero lo strumento della maternità surrogata, richiedono successivamente in Italia la trascrizione dell'atto di nascita di un figlio geneticamente non concepito da colei che chiede in suo favore la trascrizione.

L'atto di nascita, quindi, risulta correttamente formulato secondo la legge del luogo dove avviene il parto del neonato, essendo in alcuni paesi consentito ricorrere alla maternità surrogata.

In più occasioni la Procura ha contestato ai presunti genitori il reato di alterazione di Stato ex art. 567 c. 2 c.p..

La giurisprudenza però ritiene che "secondo la definizione dell'articolo 567 del c.p., il reato di alterazione di stato si commette nella formazione dell'atto di nascita ed è commissibile con due diverse forme di condotta, cioè o con la sostituzione materiale del neonato oppure mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità. La seconda ipotesi, che tutela la dichiarazione di nascita disciplinata dagli articoli 67 e seguenti del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, è punita più gravemente della prima proprio per la particolare insidiosità del modo di esecuzione e la maggiore difficoltà di prevenirla con normali cautele. Ne consegue che le false dichiarazioni che intervengano dopo la formazione dell'atto di nascita, per quanto incisive sullo stato civile di una persona, esulano dalla sfera di applicazione dell'articolo 567 del c.p. e rientrano nella previsione dell'articolo 495, comma 3, n. 1, del c.p., che punisce le false dichiarazioni